



Il Rettore

Decreto n. 846

Anno 2015

Prot. n. 102519

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'articolo 6, comma 4;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'articolo 5 "Autonomia normativa";

VISTO il "[Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato](#)", emanato con Decreto rettorale 3 aprile 2012, n. 313 e modificato con Decreto rettorale 13 maggio 2014, n. 420 e con Decreto rettorale 17 aprile 2015, n. 432;

PRESO ATTO che l'art. 3 "Criteri per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva" del Regolamento citato al comma 1, lettera d, prevede che la retribuzione aggiuntiva venga attribuita ai Ricercatori a tempo indeterminato che abbiano svolto un'attività di ricerca certificata da almeno due prodotti riferibili all'ultimo triennio, registrati su UGOV, che la struttura verifica essere congruenti con le tipologie riconosciute dall'ANVUR nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR);

PRESO ATTO delle criticità segnalate sul possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d, del regolamento in questione;

VALUTATA l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, cassando la lettera d ed inserendo il seguente comma 2: "A parità dei suddetti requisiti, l'affidamento è prioritariamente attribuito a coloro che abbiano svolto un'attività di ricerca certificata da almeno due prodotti riferibili all'ultimo triennio, registrati su UGOV, che la struttura verifica essere congruenti con le tipologie riconosciute dall'ANVUR nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)";

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo, nella riunione del 3 giugno 2015 in ordine alla suddetta modifica dell'articolo 3 del regolamento in questione;



VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 8 luglio 2015, ha espresso parere favorevole alla modifica proposta;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 luglio 2015, ha deliberato di approvare il Regolamento modificato all'articolo 3 nel testo proposto,

DECRETA

l'approvazione del "*Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato*", come modificato all'articolo 3, nel testo nel seguito riportato.

"REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai Ricercatori a tempo indeterminato in servizio in Ateneo, ai quali sono affidati corsi di insegnamento e moduli nei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 2

Modalità per l'attribuzione degli affidamenti

1. Ai fini del presente Regolamento, ogni struttura affida corsi di insegnamento e moduli nei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico ai Ricercatori a tempo indeterminato dopo aver attribuito loro i compiti didattici istituzionali previsti dalla normativa vigente.

2. I corsi di insegnamento e i moduli nei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico possono essere affidati ai Ricercatori a tempo indeterminato con il loro consenso e previa acquisizione del nulla osta della struttura di appartenenza, ove diversa da quella che ha proposto l'affidamento.

3. Ai Ricercatori affidatari è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisca nell'anno successivo a quello in cui ha svolto i suddetti corsi e moduli.

Articolo 3

Criteri per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva

1. La retribuzione aggiuntiva è attribuita ai Ricercatori a tempo indeterminato affidatari di



insegnamento nei corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico a condizione che:

a. ai fini del presente regolamento, i Professori Ordinari e Associati dello stesso settore scientifico-disciplinare del Ricercatore e dell'insegnamento oggetto dell'affidamento se diverso da quello del ricercatore svolgano corsi dell'Ateneo per un numero complessivo di ore di didattica frontale determinato considerando 96 ore per ciascun docente a tempo pieno e 64 ore per ciascun docente a tempo definito;

b. siano in servizio per l'intero anno accademico;

c. siano in regime di impegno a tempo pieno.

2. A parità dei suddetti requisiti, l'affidamento è prioritariamente attribuito a coloro che abbiano svolto un'attività di ricerca certificata da almeno due prodotti riferibili all'ultimo triennio, registrati su UGOV, che la struttura verifica essere congruenti con le tipologie riconosciute dall'ANVUR nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).

Articolo 4

Obblighi del titolare dell'affidamento

1. Il titolare dell'affidamento è tenuto a compilare il registro delle lezioni che, al termine dell'incarico, deve essere consegnato al responsabile della struttura che ha disposto l'affidamento.

2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva, commisurata alle ore effettivamente svolte e nel limite massimo di cui al successivo art. 5, comma 1, è subordinata alla consegna del registro delle lezioni.

Articolo 5

Determinazione della retribuzione aggiuntiva

1. L'importo della retribuzione aggiuntiva da corrispondere ai Ricercatori a tempo indeterminato è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle disponibilità di bilancio; ogni Ricercatore può essere retribuito, con fondi a carico del budget della struttura amministrativa di Ateneo, per un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico. Per le ore eccedenti le 60 e fino al massimo di 96 la retribuzione è a carico delle strutture richiedenti.

2. La retribuzione è a carico del budget della struttura amministrativa di Ateneo anche per le ore eccedenti le 60 e fino al massimo di 96 qualora i Professori ordinari e Associati dello stesso settore scientifico disciplinare del Ricercatore, e quelli dell'insegnamento oggetto dell'affidamento se diverso da quello del Ricercatore, svolgano corsi dell'Ateneo per un numero complessivo di ore di didattica frontale pari o superiore a 120 se a tempo pieno e 80 se a tempo definito.

3. La retribuzione aggiuntiva è attribuita anche ai Ricercatori a tempo indeterminato in



regime d'impegno a tempo definito; la relativa retribuzione è per intero a carico della struttura richiedente.

4. Il Rettore, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, assegna alle strutture le necessarie risorse finanziarie.

5. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva è disposta a seguito della trasmissione, da parte del responsabile della struttura all'ufficio competente dell'Amministrazione centrale, dell'attestazione del regolare svolgimento dei compiti didattici istituzionali e dell'incarico. In relazione all'incarico, l'attestazione deve contenere l'indicazione del numero delle ore di didattica frontale, dei CFU e della data di inizio e fine dello stesso.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università e sull'Albo ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.”

Firenze, 29 luglio 2015

f.to Il Rettore
Prof. Alberto Tesi